

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**Tribunale Ordinario di Perugia**

### III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, III Sezione Civile, Ufficio Procedure concorsuali,  
composto dai magistrati

Presidente

Giudice rel.

Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

nel procedimento unitario iscritto al n. 102-1/2026 r.g. promosso da VICOPACK Srl, P.IVA: 02120760547), in persona del legale rappresentante *p.t.*, Sig.ra Tomassoni Claudia, con sede in Fossato di Vico Via industriale n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi,

per la dichiarazione di **apertura della liquidazione giudiziale** di MARZOUK KAMAL LABIB ABDELSHaid titolare dell'impresa individuale M.M. CERAMICA DI MARZOUK KAMAL LABIB ABDELSHaid (P.IVA C.F. MRZKLL71D04Z336L ), con sede in Gualdo Tadino Zona industriale Nord sn.c.;

rilevato che il debitore, nonostante la regolarità della notifica eseguita a mezzo pec da parte della cancelleria, non si è costituito;

esaminati gli atti ed i documenti depositati dalla parte;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'imprenditore individuale ha stabilito la propria sede nel circondario del medesimo Ufficio giudiziario adito;

rilevato che la domanda è stata proposta da creditore munito di titolo (il D.I. n. 234/2023, inutilmente precettato);

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI. Sul punto, va considerato che società debitrice, rimanendo contumace e non assolvendo pertanto all'onere della prova posto a suo carico, non ha dimostrato il possesso dei requisiti oggetti per essere considerata quale "impresa minore", caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del Codice. Valgono difatti anche con riferimento alla disciplina introdotta dal CCI relativamente alla liquidazione giudiziale, le argomentazioni che, con riferimento alla previgente ipotesi del fallimento, si erano consolidate in merito alla presunzione relativa di fallibilità (ora, assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale) a carico dell'imprenditore che non dimostri di trovarsi, congiuntamente e per gli ultimi tre esercizi, al di sotto delle soglie dimensionali costituite da: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000;

ritenuto che il debitore non si è costituito e che, sebbene lo stesso non sia soggetto all'obbligo di deposito del bilancio, gli atti dell'istruttoria non consentono di escludere il mancato superamento delle soglie di legge ove si consideri, oltre all'importo del debito verso gli Enti – non ingente ma comunque consistente -, che nella dichiarazione

dei redditi persone fisiche 2021 erano esposti ricavi per euro 258.758,00 e che nella dichiarazione dei redditi 2023 era esposto l'importo di euro 228.283,00, valore anch'esso superiore alla soglia di legge;

rilevato che presso Agenzia delle Entrate non risultano presentate le dichiarazioni per gli anni 2023 e 2024, circostanza che deve essere considerata in senso sfavorevole al debitore, tenuto all'adempimento fiscale;

ritenuto che il debitore versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato pagamento anche di un debito di importo modesto, quale quello del ricorrente, inutilmente precettato, indice dell'incapacità della debitrice di fare fronte con mezzi normali all'adempimento delle proprie obbligazioni;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, considerato il debito complessivo degli istanti e gli ulteriori crediti risultanti dall'istruttoria prefallimentare, supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

#### **dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MARZOUK KAMAL LABIB ABDELSHaid titolare dell'impresa individuale M.M. CERAMICA DI MARZOUK KAMAL LABIB ABDELSHaid (P.IVA C.F. MRZKLL71D04Z336L ), con sede in Gualdo Tadino Zona industriale Nord sn.c.;

#### **nomina**

la dott.ssa **Stefania Monaldi** Giudice Delegato per la procedura

#### **nomina**

Curatore il dott. **Giuliano Cervini**, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato

in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

**ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

**stabilisce**

il giorno **10/03/2027, ore 10:30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

**assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in

possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata telematicamente al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 28/08/2026

Il Presidente est.

Dott.ssa Stefania Monaldi

